

Principali scadenze del mese di giugno 2017

(estratto gratuito dalla rivista Schede di Aggiornamento 5/2017)

a cura di Massimo NEGRO

	Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
5	5 Lunedì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro-loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio.
	5 Lunedì	INAIL	Imprese	<p>Termine finale, entro le ore 18:00, per la compilazione, mediante l'apposita applicazione informatica disponibile sul sito dell'INAIL, delle domande di contributo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la realizzazione di progetti di investimento per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; – l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; – la realizzazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; – la realizzazione di progetti di investimento per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. <p>Per compilare la domanda è necessario ottenere le credenziali di accesso, mediante registrazione sul portale dell'INAIL da effettuare entro le ore 18:00 del 3.6.2017.</p> <p>Le imprese che hanno salvato definitivamente la propria domanda potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – scaricare il proprio codice identificativo; – inviare la domanda nel periodo di apertura dello sportello telematico, come comunicato dall'INAIL a partire dal 12.6.2017 (rileva l'ordine cronologico di invio)¹.
13	13 Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.

	Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
14	14 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali ^{2,3} .
	14 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali ^{2,3} .
	14 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del saldo IVA, la cui scadenza del termine era il 16.3.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali ^{2,3} . Tuttavia, è possibile effettuare il versamento del saldo IVA entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base al modello REDDITI 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.
15	15 Giovedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali ^{4,3} .
	15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali ^{4,3} .
	15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali ^{4,3} .
	15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. auto-trasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali ^{4,3} .

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; – alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; – alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; – alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente; – alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.</p>
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
15 Giovedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> – i numeri delle fatture cui si riferisce; – l'imponibile complessivo; – l'IVA distinta per aliquota.
15 Giovedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione ⁵ .
15 Giovedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro-loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> – i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133; – le plusvalenze patrimoniali; – le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Giovedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> – nei registri previsti ai fini IVA; – ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
16 Venerdì	IRPEF, IRES e IRAP	Snc, sas, srl, spa e sapa	Termine per versare la seconda e ultima rata, pari al 40%, delle imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP, dovute per: <ul style="list-style-type: none"> – la cessione o assegnazione ai soci di beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o di beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); – oppure la trasformazione in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; – avvenuta entro il 30.9.2016⁶.
16 Venerdì	IRPEF e IRAP	Imprenditori individuali	Termine per versare la seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2015, effettuata entro il 31.5.2016 ⁷ .
16 Venerdì	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno ⁸ .
16 Venerdì	IMU	Enti non commerciali	Termine per il versamento: <ul style="list-style-type: none"> – del conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno precedente; – della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente⁹.
16 Venerdì	TASI	Soggetti passivi	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno ¹⁰ .
16 Venerdì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Venerdì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Venerdì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Venerdì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Venerdì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Venerdì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Venerdì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente.
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente ¹¹ .
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>		dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente ¹² .
16 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 Venerdì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti ¹³ .
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Venerdì	Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%	Datori di lavoro del settore privato	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa ¹⁴ .
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Venerdì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione.
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
16 Venerdì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<p>appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. <p>Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio non è di almeno 500,00 euro¹⁵.</p>
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Venerdì	IRPEF	Banche, enti e società finanziari	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente ¹⁶ .
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Venerdì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
16 Venerdì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.
16 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito ¹⁷ . È possibile il versamento trimestrale, senza

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente ¹⁷ . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Venerdì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente ¹⁸ .
16 Venerdì	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente ¹⁹ .
16 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
16 Venerdì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
16 Venerdì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio.
16 Venerdì	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Venerdì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.
16 Venerdì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente.
16 Venerdì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
20			
20 Martedì	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine per presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, al fine della concessione dei previsti contributi le cui domande dovevano essere presentate entro il 28.10.2016 ²⁰ .
20 Martedì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 1.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 50,00 euro per singolo materiale ovvero 100,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.
25 25 Domenica	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio ²¹ .
25 Domenica	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi ²¹ .
25 Domenica	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
28 28 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.
30 30 Venerdì ²²	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: – del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo); – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).
30 Venerdì ²²	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017.
30 Venerdì ²²	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 ¹⁸ .
30 Venerdì ²²	Imposta sostitutiva del 15% o 5%	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 ¹⁹ .

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì ²²	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno 2016, senza la maggiorazione dello 0,4%.
30 Venerdì ²²	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute.
30 Venerdì ²²	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute.
30 Venerdì ²²	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> – saldo dei contributi per l'anno precedente; – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
30 Venerdì ²²	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> – saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 24% o 27,72%); – primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente²⁴.
30 Venerdì ²²	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> – del saldo IRAP per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017; – delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).
30 Venerdì ²³	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dalla dichiarazione IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì ²²	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁵ .
30 Venerdì ²²	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁶ .
30 Venerdì ²²	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro il 30 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro²⁷.
30 Venerdì ²²	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017.
30 Venerdì ²³	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente (modello IVA 2017), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.
30 Venerdì ²²	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017.
30 Venerdì ²³	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente (modello IVA 2017), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì ²²	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁵ .
30 Venerdì ²²	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁶ .
30 Venerdì ²²	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017.
30 Venerdì ²³	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente (modello IVA 2017), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017.
30 Venerdì ²²	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁵ .
30 Venerdì ²²	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% ²⁶ .
30 Venerdì ²²	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>		versano il saldo entro il 30 giugno	maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> – il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; – le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro²⁷.
30 Venerdì ²²	IRPEF o IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> – relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); – unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata ²⁸ .
30 Venerdì	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Termine per presentare la dichiarazione IMU relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria ²⁹ .
30 Venerdì	TASI	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Termine per presentare la dichiarazione TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria ³⁰ .
30 Venerdì	IMU e TASI	Enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92	Presentazione in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, della dichiarazione IMU/TASI relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria ³¹ .
30 Venerdì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali ^{8,9,3} .
30 Venerdì	TASI	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare il versamento della TASI dovuta per l'anno precedente, con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali ^{10,3} .

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello 730/2017	Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI 2017 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2017. Il quadro AC del modello REDDITI 2017 PF deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2017 ³² .
30 Venerdì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica	Termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2017 PF.
30 Venerdì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2017 PF in Posta	Termine per regolarizzare: – l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2016 PF relativa al 2015; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni; – la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.
30 Venerdì	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2017	Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2017 PF cui era obbligato il defunto.
30 Venerdì	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 28.2.2017	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i> : – l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2015; – gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; – nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; – la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti che esercitano attività di <i>leasing</i> finanziario e/o operativo, di locazione e/o noleggio	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, dei dati relativi ai contratti in essere nell'anno precedente, utilizzando lo specifico modello ³³ .
30 Venerdì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	<p>Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR; – di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro¹⁵.
30 Venerdì	Canone RAI	Persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale	<p>Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio postale o mediante trasmissione telematica (anche tramite PEC), l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2017, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; – la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichia-

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			rante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento" ³⁴ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2017 delle partecipazioni non quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia dell'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità ³⁵ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2017	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2017 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate" ³⁵ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2017 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2017 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate" ³⁵ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2017, ai fini dell'applicazio-

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>		dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di commercio	ne dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di perizia, per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità ³⁵ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2017	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2017 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR) ³⁵ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2017 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2017 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa ³⁵ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2016	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i>) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2016 ³⁶ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2016 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2016 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2016 ³⁶ .

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2016	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2016 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2016 ³⁶ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2016 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2016 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2016 ³⁶ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015 ³⁷ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2015 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 4% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015 ³⁷ .
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possie-	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>		dono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015	dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015 ³⁷ .
30 Venerdì	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2015 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2015 ³⁷ .
30 Venerdì	IRPEF	Enti di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	Termine per inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame: <ul style="list-style-type: none"> – in caso di prima iscrizione nel 2017; – oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale³⁸.
30 Venerdì	IRPEF	Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	Termine per inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame: <ul style="list-style-type: none"> – in caso di prima iscrizione nel 2017; – oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale³⁸.
30 Venerdì	IRPEF	Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	Termine per inviare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame:

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> – in caso di prima iscrizione nel 2017; – oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale³⁸.
30 Venerdì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
30 Venerdì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
30 Venerdì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> – collaboratori coordinati e continuativi; – lavoratori autonomi occasionali; – venditori a domicilio; – associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; – altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.
30 Venerdì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS" ¹³ .
30 Venerdì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> – di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti; – consegnate nel mese precedente.
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente.

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Venerdì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> – le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate; – qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.
30 Venerdì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese ³⁹ .
30 Venerdì	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24 ⁴⁰ .
30 Venerdì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile.
30 Venerdì	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo.
30 Venerdì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> – versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente; – presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata⁴¹.
30 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale ⁴² .
30 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle

Scadenza	Tributo / Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
30 Venerdì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Venerdì	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> – delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente; – esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF⁴³.
30 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

Avvertenze

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

- 1 Si vedano l'art. 11 co. 5 del DLgs. 9.4.2008 n. 81 e la determina del Presidente INAIL 15.12.2016 n. 381.
- 2 Si vedano il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall'art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, che prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%) e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, come modificato dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l'ulteriore riduzione della sanzione ad un nono se il ravvedimento operoso interviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23).
- 3 Con il DM 7.12.2016 (pubblicato sulla *G.U.* 14.12.2016 n. 291), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,1%, a decorrere dall'1.1.2017, rispetto allo 0,2% in vigore fino al 31.12.2016.
- 4 Il nuovo art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall'art. 15 co. 1 lett. o) del DLgs. 24.9.2015 n. 158, prevede la riduzione della sanzione alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (quindi dal 30% al 15%), confermando, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, l'ulteriore riduzione della sanzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, che era stata introdotta dall'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, diventando quindi dell'1% per un giorno di ritardo fino al 14% per 14 giorni di ritardo e del 15% per ritardi da 15 a 90 giorni. In caso di ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza del versamento, la sanzione viene ulteriormente ridotta ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo fino all'1,4% per 14 giorni di ritardo (c.d. "ravvedimento *sprint*") e dell'1,5% per ritardi da 15 a 30 giorni; peraltro, come era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento *sprint*" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni.
- 5 Si vedano l'art. 1 co. 429 - 432 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2009 e le circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2010 n. 2 e 23.2.2006 n. 8. L'art. 7 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dall'1.1.2017, dei suddetti co. 429 - 432 dell'art. 1 della L. 311/2004; tuttavia, l'art. 4 co. 6 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha stabilito che l'opzione esercitata entro il 31.12.2016 resta valida fino al 31.12.2017.
- 6 Si vedano l'art. 1 co. 115 - 120 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26, la circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 e la ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73.
- 7 Si vedano l'art. 1 co. 115 - 121 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26, la circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 e la ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73.
- 8 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), l'art. 1 co. 13 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il DM 14.4.2017 (pubblicato sulla *G.U.* 28.4.2017 n. 98), il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF, 23.5.2013 n. 2/DF e 14.4.2016 n. 1/DF, le ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, 26.6.2015 n. 6/DF, 5.11.2015 n. 9/DF, 5.11.2015 n. 10/DF e 17.2.2016 n. 1/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012 e le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33.
- 9 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, l'art. 91-*bis* del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, il DM 19.11.2012 n. 200 (pubblicato sulla *G.U.* 23.11.2012 n. 274), gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124 e l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
- 10 Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68, l'art. 1 co. 28 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il DM 23.5.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 28.5.2014 n. 122) che ha approvato il

- modello di bollettino postale, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.7.2014 n. 2/DF e 14.4.2016 n. 1/DF, le ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.6.2015 n. 6/DF, 5.11.2015 n. 10/DF e 17.2.2016 n. 1/DF, le ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46 e 47.
- 11 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2017 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art. 2* co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 32,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 31,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 31.1.2017 n. 21). Si segnala che l'art. 52 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "*Jobs Act*") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-*bis* del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al "lavoro a progetto", che continuavano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Dall'1.1.2016 restano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall'art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015 (si veda la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali 1.2.2016 n. 3).
 - 12 Si segnala che l'art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "*Jobs Act*") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l'art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
 - 13 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex ENPALS*" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
 - 14 Si vedano l'art. 1 co. 182 - 191 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1 co. 160 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), il DM 25.3.2016, la circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 e la ris. Agenzia delle Entrate 28.11.2016 n. 109.
 - 15 Si vedano l'art. 25-*ter* del DPR 29.9.73 n. 600, come modificato dall'art. 1 co. 36 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), e la circ. Agenzia delle Entrate 7.4.2017 n. 8 (§ 2), che ha recepito i chiarimenti forniti nell'ambito di "Telefisco" del 2.2.2017.
 - 16 Si vedano l'art. 35 del DL 18.3.76 n. 46 conv. L. 10.5.76 n. 249 e l'art. 5 del DL 29.11.2004 n. 282 conv. L. 27.12.2004 n. 307.
 - 17 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'"IVA per cassa", in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).
 - 18 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l'art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17.
 - 19 Si vedano l'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'art. 1 co. 111 - 113 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e la circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10.

- 20 Si vedano il DPR 29.5.2009 n. 83 e il DM 9.6.2016 (pubblicato sulla *G.U.* 28.7.2016 n. 175).
- 21 L'art. 13 co. 4-*ter* del DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 27.2.2017 n. 19, ha prorogato, fino al 31.12.2017, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intra-comunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che erano invece stati aboliti, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017, dall'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225; si vedano i chiarimenti forniti dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 16.3.2017 n. 62.
- 22 Termine così differito per effetto delle modifiche all'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435 apportate dall'art. 7-*quater* co. 19 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.
- 23 Termine così differito per effetto delle modifiche agli artt. 6 e 7 del DPR 14.10.99 n. 542 e all'art. 17 del DPR 7.12.2001 n. 435, apportate dall'art. 7-*quater* co. 19 e 20 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225.
- 24 Si vedano l'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, l'art. 1 co. 203 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), l'art. 1 co. 165 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) e le circ. INPS 29.1.2016 n. 13 e 31.1.2017 n. 21.
- 25 Si vedano l'art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall'art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2), esclusa l'eventuale maggiorazione del 3%.
- 26 Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla *G.U.* 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n. 54 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2005 n. 90), il DM 8.1.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 23.2.2015 n. 44), le note Ministero dello Sviluppo economico 6.2.2015 n. 16919 e 15.11.2016 n. 359584.
- 27 Si veda l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
- 28 Si vedano l'art. 166 del TUIR, l'art. 11 del DLgs. 14.9.2015 n. 147, il DM 2.8.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 12.8.2013 n. 188), il DM 2.7.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 8.7.2014 n. 156) e il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 92134.
- 29 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Min. Economia e Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF e le "Linee Guida" Min. Economia e Finanze 11.7.2012.
- 30 Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68, la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 25.3.2015 n. 3/DF e la circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3.6.2015 n. 2/DF, con la quale è stato chiarito che anche ai fini della TASI deve essere utilizzato il modello di dichiarazione approvato ai fini IMU con il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258).
- 31 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, l'art. 91-*bis* del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27, l'art. 1 co. 719 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 19.11.2012 n. 200 (pubblicato sulla *G.U.* 23.11.2012 n. 274), il DM 26.6.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 4.7.2014 n. 153), che ha approvato il modello con le relative istruzioni, e il DM 4.8.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 11.8.2014 n. 185), che ha approvato le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica, le quali sono state aggiornate a partire dal 3.6.2015.
- 32 Si vedano le istruzioni ai modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF.
- 33 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563, come modificato e integrato dal provv. 21.11.2011 n. 165979, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, la nota Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 134585, i comunicati stampa Agenzia delle Entrate 26.9.2011 n. 159 e 22.12.2011. L'art. 4 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha abolito la comunicazione in esame, ma a decorrere dai dati relativi al 2017.
- 34 Si vedano l'art. 1 co. 152 - 159 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), il provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45059, come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 21.4.2016 n. 58258, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2016 n. 125604, il provv. Agenzia delle

- Entrate 24.2.2017 n. 39345, le risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 5.12.2016 n. 228.
- 35 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 554 - 555 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), l'art. 7 co. 2 lett. *dd-bis*, *ee* ed *ff* del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47, 3.5.2013 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (cap. I, § 11) e le ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2014 n. 91 e 27.5.2015 n. 53.
- 36 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 887 - 888 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), l'art. 7 co. 2 lett. *dd-bis*, *ee* ed *ff* del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47, 3.5.2013 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (cap. I, § 11) e le ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2014 n. 91 e 27.5.2015 n. 53.
- 37 Si vedano gli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), l'art. 2 co. 2 del DL 24.12.2002 n. 282 conv. L. 21.2.2003 n. 27, l'art. 1 co. 626 - 627 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'art. 7 co. 2 lett. *dd-bis*, *ee* ed *ff* del DL 13.5.2011 n. 70 conv. L. 12.7.2011 n. 106, le circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e 3.5.2013 n. 12, le ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2014 n. 91 e 27.5.2015 n. 53.
- 38 Si vedano l'art. 2 co. 4-*novies* - 4-*undecies* del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DPCM 23.4.2010, come modificato dal DPCM 7.7.2016 (pubblicato sulla *G.U.* 9.8.2016 n. 185), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 2.5.2009 n. 100), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10, 21.3.2013 n. 6, 20.3.2014 n. 7, 26.3.2015 n. 13 e 31.3.2017 n. 5.
- 39 Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo "modello RLI", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 ELIDE".
- 40 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261, la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 12 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16.
- 41 Si vedano l'art. 49 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427, come modificato dall'art. 1 co. 326 della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), e il provv. Agenzia delle Entrate 25.8.2015 n. 110450, che ha approvato il nuovo modello INTRA 12.
- 42 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. *p*) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 43 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che hanno stabilito le nuove modalità telematiche.